

Codice DB1406

D.D. 31 marzo 2011, n. 883

R.D. 523/1904 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 21/11 per l'adeguamento delle opere di presa per consentire il rilascio del D.M.V (deflusso minimo vitale) sul torrente Viana in Comune di Forno Canavese. Ditta: Consorzio Acquedotto Industriale di Forno Canavese.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Acquedotto Industriale ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità delle opere nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.);
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in lavelo e/o di sponda, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati (torrente Viana);
5. ai fini della sicurezza idraulica nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere verificate le previsioni sulla piovosità della zona, in merito a possibili repentini innalzamenti dei livelli idrometrici;
6. in caso di preannuncio di possibili eventi di piena del corso d'acqua dovrà essere effettuata idonea sorveglianza ed eventualmente interdetto l'accesso all'area, attivando tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo che il caso richiederà;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali

variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde delle tratte interessate dai lavori, nonché in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti previsti e/o esistenti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il committente dei lavori dovrà trasmettere a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e di ultimazione dei medesimi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione degli interventi previsti il committente dovrà inviare apposita dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

14. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Provincia di Torino –Servizio Tutela Flora.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia